

Legge regionale 12 agosto 1993, n. 38.

**Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni «Ordinamento dei servizi dell'istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Istituzione del «Centro pilota per le produzioni di fermenti ad uso alimentare ed agricolo»

1. Nell'ambito della organizzazione amministrativa dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene, di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 47, è istituito il Centro pilota per la produzione di fermenti ad uso alimentare e agricolo.

#### Art. 2

Variazioni dell'organico dell'Istituto

1. In relazione alle esigenze del nuovo assetto organizzativo dovuto all'istituzione del Centro di cui all'articolo 1 sono apportate le seguenti variazioni all'organico dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene.

2. La dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente regionale è aumentata di n. 2 unità.

3. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è aumentata di n. 1 unità.

4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è aumentata di 5 unità.

5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale è aumentata di n. 1 unità.

#### Art. 3

Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni

1. L'articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 47 è così sostituito:

«Art. 8 - Ruolo unico e qualifiche funzionali.

È istituito il ruolo unico del personale dell'Istituto.

La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche funzionali è determinata dalla seguente tabella:

– dirigente generale regionale	1
– dirigente regionale	5
– funzionario	7
– istruttore direttivo	13
– istruttore	19
– collaboratore professionale	7
– esecutore	4
– operatore	1
– ausiliario	1
Totale	58

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione del Veneto e sono disciplinati dalle leggi regionali che stabiliscono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente della Regione.

Le modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estese al personale dell'Istituto previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Istituto è attuata prioritariamente, fatte salve le specifiche professionalità richieste, mediante trasferimento nel ruolo del medesimo istituto di personale dipendente dalla Regione e da enti regionali.».

#### Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le assegnazioni annualmente stabilite dalla legge di bilancio per le spese di funzionamento dell'Istituto e di cui al cap. 2146 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. IL PRESIDENTE:

Pra

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 agosto 1993, n. 38**

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa della Giunta regionale che ha presentato 2 proposte di legge, a ciascuna delle quali è stata attribuita una specifica numerazione di progetto di legge:
  - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a «Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 "Ordinamento dei servizi dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene" (deliberazione della Giunta regionale n. 65/ddl del 23 dicembre 1991)» (progetto di legge n. 161);
  - disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale relativo a «Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 "Ordinamento dei servizi dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene" (deliberazione della Giunta regionale n. 8/ddl dell'1 marzo 1993)» (progetto di legge n. 276);
- I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> rispettivamente in data 22 gennaio 1993 (progetto di legge n. 161) e 22 marzo 1993 (progetto di legge n. 276);
- La 1<sup>a</sup> commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un progetto di legge con un'unica denominazione «Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni "Ordinamento dei servizi dell'istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene"» e ha completato l'esame dei singoli progetti di legge in data 2 luglio 1993 presentandoli all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luigi D'Agrò, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 1993, n. 6423;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 13 luglio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 9 agosto 1993, n. 5744/22406/9, ha trasmesso, con osservazioni, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee.